

**DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ABITATIVI
PRESSO STRUTTURE IN PROPRIETÀ O DISPONIBILITÀ DI OPERA
UNIVERSITARIA**

Tra le Parti:

- OPERA UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, di seguito denominata Opera, ente pubblico provinciale ai sensi della Legge Provinciale 24 maggio 1991, n. 9 con sede in Trento, via della Malpensada 82/a, codice fiscale 80003390228;
- A.S.D. C.U.S. Trento, di seguito denominato C.U.S., con sede presso il Dipartimento di Economia via Inama 1, 38122 Trento, codice fiscale 80011170224, partita IVA 00929160224;

ART. 1 (Oggetto)

Opera assegna a C.U.S. otto posti letto per l'ospitalità di studenti universitari individuati da C.U.S. e praticanti attività sportiva a livello agonistico.

Gli otto posti letto sono ubicati presso lo Studentato di San Bartolameo in Via della Malpensada 90 e 140.

ART. 2 (Durata)

La durata della messa a disposizione degli alloggi di cui all'art. 1 varia a seconda del percorso di studio del singolo studente e delle esigenze di tipo organizzativo di C.U.S. ed è specificata come segue:

- quattro posti letto dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018
- quattro posti letto dal 15 settembre 2017 al 31 agosto 2018

Il rinnovo del presente disciplinare potrà essere autorizzato con determinazione del Direttore dell'Opera, previo scambio di corrispondenza tra le parti.

ART. 3 (Recesso)

Le parti si riservano la facoltà di recedere dagli obblighi assunti dandone preavviso alla controparte almeno due mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

ART. 4 (Obblighi a carico dell'Opera)

Sono a carico Opera la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi di cui all'art. 1.

ART. 5 (Obblighi a carico di C.U.S.)

Sono carico di C.U.S. Trento:

- a) la comunicazione ad Opera dei nominativi degli studenti universitari soci di C.U.S. da ospitare;
- b) la pulizia ordinaria degli alloggi assegnati;
- c) le spese di check-out al termine dell'assegnazione;
- d) la pulizia straordinaria di fine assegnazione degli alloggi ove necessario;
- e) al termine del rapporto contrattuale, per scadenza o revoca dello stesso, la restituzione all'Opera, liberi da persone e/o cose, di tutti gli alloggi e beni consegnati, in condizioni almeno pari a quelle in cui versavano al momento della consegna, salvo normale deperimento d'uso.

ART. 6 (Corrispettivi)

Per la messa a disposizione degli alloggi di cui all'art. 1 e considerata la durata di cui all'art. 2, C.U.S. corrisponderà a Opera, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, € 220,00 (duecentoventi/00) mensili per posto letto, per un importo totale annuale di € 20.709,32 (ventimilasettecentonove/32), calcolato considerando quanto corrisposto dagli studenti assegnatari di posto letto dell'Opera a titolo di canone e di rimborso utenze.

C.U.S. verserà all'Opera la somma di cui al punto precedente, non assoggettata ad IVA, in quanto rientrante nell'attività istituzionale dell'Opera, sul conto di tesoreria dell'Opera, alle seguenti scadenze:

- € 6.629,32 entro il giorno 31 dicembre 2017
- € 7.040,00 entro il giorno 31 marzo 2018
- € 7.040,00 entro il giorno 31 luglio 2018

ART. 7 (Controlli e verifiche)

L'Opera potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, senza obbligo di preavviso, in tutti gli alloggi assegnati a C.U.S., al fine di verificare l'andamento della gestione e che i soggetti ospitati corrispondano alle categorie di utenti previste all'art. 1.

ART. 8 (Spese di manutenzione)

E' fatto divieto a C.U.S., senza preventivo consenso scritto dell'Opera, di eseguire mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti.

ART. 9 (Responsabilità e assicurazione)

C.U.S. esonera espressamente l'Opera da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo degli alloggi.

ART. 10 (Inadempimento)

L'inadempimento da parte di C.U.S, anche di uno solo degli obblighi previsti nel presente atto ed in particolare il mancato pagamento totale o parziale, anche di una sola rata, decorsi 10 (dieci) giorni dalla convenuta scadenza produrrà *ipso iure* la risoluzione della stessa (art. 1456 CC) fatti salvi eventuali altri accordi tra le Parti.

ART. 11 (Osservanza del codice di comportamento)

Il C.U.S. dovrà rispettare quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera Universitaria, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali, e pubblicato sul sito istituzionale di Opera Universitaria, pena la risoluzione dei rapporti contrattuali.

ART. 12 (Disposizioni finali)

Le Parti sono tenute reciprocamente al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno riferimento alle norme contenute nella Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e nel Codice Civile.

Per qualsiasi controversia, la competenza spetta in via esclusiva al Foro di Trento. Le parti danno atto che il presente atto è soggetto a registrazione soltanto in caso

d'uso come previsto dall'art. 1, parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
trattandosi di atto formato mediante corrispondenza.